

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

ART. 1

Il presente regolamento definisce e disciplina le modalità di erogazione di contributi da parte del Comune di Vallarsa nel settore della solidarietà internazionale.

ART. 2

Nell'ambito delle disponibilità stanziare nell'apposito capitolo di bilancio possono essere finanziati interventi relativi alle seguenti tipologie:

- a) interventi nei paesi in via di sviluppo o comunque in paesi in difficoltà socio-economiche attraverso :
 - 1- progetti
 - 2- microazioni
 - 3- interventi di emergenza
 - 4- iniziative dirette
- b) a beneficio della comunità locale attraverso formazione e educazione allo sviluppo

ART. 3

Si qualificano come:

Progetto: considera nel dettaglio la complessità della situazione su cui si intende intervenire e propone un sistema di azioni adeguate a risolvere i problemi individuati o comunque a migliorare la condizione iniziale.

I progetti possono avere durata poliennale fino ad una massimo di tre anni.

Microazioni: iniziative, anche inserite in interventi di ampio respiro, che si completano con l'azione proposta pur non esaurendo il loro effetto. Possono ad esempio prevedere la fornitura di equipaggiamenti, macchinari ed attrezzature, realizzazione di corsi formativi, esecuzione o risanamento di piccole strutture o infrastrutture.

Rientrano in questa tipologia azioni a parziale contenuto assistenziale che si rivolgono a realtà o situazioni di bisogno.

Non può avere carattere poliennale.

Interventi di emergenza: si intendono interventi urgenti ed eccezionali volti a fronteggiare e riportare a normalità situazioni pericolose o di bisogno dovute ad eventi naturali calamitosi, o conflitti o ad epidemie.

Interventi di informazione, sensibilizzazione, formazione e educazione allo sviluppo: hanno come finalità generale la crescita e maturazione, all'interno della Comunità Trentina di una consapevolezza dei rapporti e delle dinamiche che si instaurano tra i paesi e le popolazioni del

mondo, in particolare tra i più ricchi e i meno ricchi, nel contesto di economie e società sempre più globalizzate ed interdipendenti.

Iniziative dirette: sono interventi di cooperazione decentrata o di informazione, sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo, sviluppati direttamente dal Comune di Vallarsa o da organizzazioni cui il Comune aderisce.

ART. 4

Beneficiari dei contributi possono essere:

- a) soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, operanti nei settori della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata allo sviluppo, aventi nel Comune di Vallarsa sede legale o una sezione operativa organizzata.
- b) Soggetti pubblici e privati senza fini di lucro dei quali il Comune di Vallarsa risulti essere già socio al momento della presentazione della domanda di contributo.
- c) Volontari religiosi o no originari della Vallarsa, che operino senza fini di lucro da almeno due anni in paesi in via di sviluppo. In questo caso l'intervento potrà essere effettuato direttamente con il soggetto interessato o tramite organizzazione dalla stessa indicata.

ART. 5

Sono ammissibili a contributo gli interventi con le seguenti caratteristiche:

- favoriscano, nei paesi in via di sviluppo o nei paesi in difficoltà socio-economiche, le relazioni interculturali, la pacifica convivenza, i diritti umani e le libertà fondamentali, la democrazia e lo stato di diritto.
- Aiutino le popolazioni dei paesi in via di sviluppo o comunque dei paesi in difficoltà socio-economiche a realizzare l'autosufficienza in uno o più dei seguenti settori: istruzione, formazione professionale, sanità, sviluppo economico e tutela ambientale,
- Favoriscano all'interno della valle la sensibilizzazione della popolazione alle tematiche della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata allo sviluppo.

ART. 6

Sono ammesse tutte le spese necessarie alla realizzazione dell'intervento inclusi, fino ad un massimo del 10% del totale i rimborsi dei viaggi per i volontari.

Sono ammesse, inoltre, le spese generali di gestione dell'intervento fino alla misura massima del 10% del costo totale dello stesso nel caso che le stesse siano identificabili ed imputabili al medesimo fino alla misura massima del 5% negli altri casi.

ART. 7

Il contributo sulle spese ammesse può arrivare fino:

al 100% per progetti
all'80% per microazioni

al 50% per iniziative di sensibilizzazione.

ART. 8

Gli interventi dovranno di norma essere realizzati secondo quanto definito nel piano di lavoro allegato alla domanda.

Eventuali variazioni, esplicitamente motivate devono essere oggetto di richiesta ed essere autorizzate.

Tali variazioni non possono riguardare i seguenti aspetti: finalità, obiettivi, tipologie di beneficiari, maggiorazione del contributo richiesto.

Gli interventi dovranno rispettare la tempistica esplicitata a preventivo.

Per sopravvenute e motivate esigenze è possibile ottenere una proroga di un anno, rinnovabile in via eccezionale per un ulteriore periodo annuale.

ART. 9

Le domande vanno presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Nel caso di disponibilità di fondi potranno essere esaminate anche domande presentate dopo tale data.

L'erogazione delle provvidenze assegnate è disposta in via anticipata nella misura del 50% del finanziamento concesso per la stessa: il saldo su presentazione di una relazione economica. L'erogazione del contributo è subordinato alla presentazione, da parte dell'organizzazione beneficiaria, della dichiarazione a fini tributari circa l'utilizzo del contributo stesso.

In fase di rendicontazione saranno accettate compensazioni tra le varie voci di spesa ammesse entro il limite massimo del 25% del costo complessivo, ma non potranno essere considerate spese non rientranti nelle voci esplicitamente previste dal piano di lavoro.

Il comune si riserva la facoltà di controllo in ordine a quanto dichiarato nel rendiconto a saldo.

ART. 10

I contributi vengono assegnati nell'ambito della disponibilità di bilancio, dalla Giunta Comunale sulla base delle indicazioni di un apposita commissione consiliare.

ART. 11

La Commissione consiliare di cui all'art. 10 è composta da due consiglieri eletti dal Consiglio Comunale in rappresentanza rispettivamente della maggioranza e della minoranza.

La Commissione dura in carica due anni.

La Commissione deve dare il proprio parere entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande. In caso di mancato rispetto di tale termine la Commissione decade automaticamente e il Consiglio nella prima riunione utile nomina due nuovi componenti.

ART. 12

Nella valutazione degli interventi la Commissione consiliare di cui all'art. 10 tiene conto di:

- capacità, affidabilità, competenze, esperienze dell'organizzazione proponente,
- la coerenza dei contenuti dell'iniziativa rispetto alla visione articolata dei rapporti tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo;
- la coerenza interna del progetto;
- la partecipazione attiva dei beneficiari;
- il principio della rotazione tra organismi che accedono ai contributi comunali .